

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1876

Vero è che il movimento decretato testè dal ministro di grazia e giustizia colpisce, per la maggior parte, membri del pubblico Ministero. Vero è anzi che quanto alla magistratura, rispetto ai provvedimenti della quale io non voglio pronunziarmi, si è manifestato nell'onorevole Mancini lo scrupolo di osservare non soltanto l'articolo statutario che stabilisce l'inamovibilità della magistratura, ma eziandio l'interpretazione autentica che vi ha dato il ministro Vigliani in un precedente suo decreto. Ma non è men vero però che anche i funzionari del pubblico Ministero, se non legalmente, moralmente partecipano delle prerogative della magistratura, e che incaricati, oltrechè di rappresentare la società offesa, oltrechè di essere organi della legge, di promuovere anche l'azione penale, quel giorno in cui si sospettasse che essi obbediscono a delle preoccupazioni politiche, cesserebbe il sentimento della sicurezza sociale.

Io sarò lieto se il ministro guardasigilli, colla sua autorevole parola, dissiperà queste apprensioni e se la risposta alla interrogazione che ho avuto l'onore di muovergli, sarà tale da rassicurare i timori che le sue ultime disposizioni hanno destato nell'animo nostro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Risponde senza l'indugio di un istante all'interrogazione dell'onorevole Donati.

Io ho assunta la responsabilità del ritardo di un provvedimento imperiosamente reclamato dai bisogni del servizio di una retta amministrazione della giustizia, appunto perchè non ho voluto che apparisse una improvvisa risoluzione ispirata non già ad un esame paziente e scrupoloso di documenti raccolti dal Ministero, ma alle voci ed agli eccitamenti di coloro i quali preconizzavano, in diverso senso, un movimento somigliante. E nella medesima guisa, dopo che il provvedimento è stato deliberato in Consiglio dei ministri, e dal Re approvato, io ne assumo innanzi alla Camera ed al paese intiera la responsabilità.

Può essere il provvedimento esaminato dal punto di vista della legalità e da quello della convenienza.

Quanto alla legalità, io la credo indiscutibile. Si avverta che quasi tutti i funzionari tramutati appartengono al Ministero Pubblico, ad eccezione di pochissimi membri della magistratura giudicante, e questi tramutati con loro domanda o consenso, ed alcuni con promozione, salvo un caso solo ed eccezionale, che ha costato, debbo confessarlo, molta pena al mio cuore, ma che si riconobbe comandato da imperiose necessità del buon servizio pubblico.

Per ciò che riguarda i capi ed agenti del Mini-

stero Pubblico, alcuni dei quali hanno dovuto mutar sede non per menomo demerito personale, ma perchè altrove si aveva bisogno maggiore del loro servizio, il provvido principio scritto nella legge della naturale amovibilità di codesti funzionari è la necessaria conseguenza della condizione che loro si è fatta di essere ben anche i rappresentanti del Governo, gli agenti ed esecutori delle sue disposizioni. Si vorrebbe forse sostituire a codesto principio un istituto singolarissimo d'inamovibilità esteso ai funzionari del Ministero Pubblico; e non solo di ufficio e di grado, ma benanco di residenza? (Benissimo! *a sinistra*)

Io non credo che una pretensione somigliante sia stata mai posta avanti: e se non fossimo in Italia, dove non sono poche le cospicue città, ma in altri Stati costituzionali, per esempio, in Francia, io domando come si farebbe a tramutare un procuratore generale da Parigi o da Lione, non esistendo città le quali presentassero una eguale importanza di residenza? Eppure i bisogni della giustizia e della sua retta amministrazione passano innanzi a tutte le altre considerazioni.

Quanto ai membri della Magistratura giudicante, dichiaro anzitutto che io non posso considerare il Decreto provocato dal mio antecessore del 3 ottobre 1873 come una interpretazione autentica dello Statuto. (Benissimo!) Mi scusi l'onorevole Donati, egli è troppo versato nelle materie costituzionali per ammettere che il potere esecutivo, che un ministro possa giammai arrogarsi l'attribuzione riservata esclusivamente allo stesso potere legislativo d'interpretare autenticamente lo Statuto e le leggi. (Bene!)

Ma lo Statuto, nel nostro caso, è interpretato autenticamente dalla legge sull'ordinamento giudiziario, in cui, mentre non si pone menomamente in dubbio l'amovibilità del Pubblico Ministero, si dispone chiaramente nell'articolo 199, che anche i magistrati giudicanti, inamovibili per il grado, e che non possono senza il loro consentimento essere posti in disponibilità, in aspettativa o riposo, possono però, se il servizio lo esige, essere tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, con parità di grado e di stipendio. Ecco l'unica condizione che dalla legge viene imposta.

Il decreto del 1873 per me è di dubbia costituzionalità, essendo difficile ammettere che un semplice decreto reale possa distruggere o modificare la disposizione chiarissima, che testè ho letto, dell'articolo 199 della legge organica dell'ordinamento giudiziario, in cui si affidano, per ragioni di pubblico interesse, al potere esecutivo importanti attribuzioni e doveri, che non è in sua balla rinunziare,